

Diritto tributario internazionale e dell'UE

Scambio automatico di informazioni: quali sono i dati da trasmettere e come devono essere raccolti?



Lars Schlichting
Avvocato, LL.M.
Partner presso KPMG SA

Con lo scambio automatico le *Financial Institution* dovranno trasmettere all'AFC i dati concernenti i loro clienti. Con questo contributo si esamineranno quali dati saranno trasmessi e con che modalità, oltre che evidenziare le insidie dovute al mancato coordinamento con la Legge federale sul riciclaggio di denaro

1. Introduzione

Nei precedenti contributi apparsi su questa rivista sul tema dello scambio automatico di informazioni (di seguito SAI) abbiamo indicato chi dovrà trasmettere i dati fiscali (ovvero gli istituti finanziari, anche conosciuti come *Financial Institution* [di seguito FI])[1] e quando (non soltanto nel 2018, ma in alcuni casi già nel 2017)[2]. Ma quali sono questi dati da trasmettere? Quali sono le persone coinvolte e come si identifica il soggetto oggetto della comunicazione? Con questo terzo contributo vogliamo esaminare più nel dettaglio le procedure di *due diligence* e di identificazione dei dati oggetto di trasmissione.

2. I differenti tipi di scambio automatico di informazioni

Scopo dello *standard* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (di seguito OCSE) è l'introduzione di procedure identiche per tutto il mondo. Questo obiettivo è fallito già in partenza, ritenuto che in tutto il mondo avremo almeno quattro diversi tipi di scambio automatico di informazioni:

- il (*Multilateral*) *Competent Authority Agreement* (di seguito MCAA o CAA) dell'OCSE, oggetto di questo contributo;
- la Direttiva n. 2014/107/UE che modifica la Direttiva n. 2011/16/UE che regola lo SAI all'interno dell'Unione europea (di seguito UE), la quale ha tuttavia ripreso alla lettera i requisiti del CAA/MCAA;
- il *Foreign Account Tax Compliance Act* (di seguito FATCA), che prevede uno scambio di informazioni tramite l'autorità fiscale nazionale (Modello I) o direttamente all'*Internal Revenue Service* (di seguito IRS) (Modello II);
- il *Crown Dependencies and Overseas Territories Agreements* (di seguito CDOT), ovvero gli accordi per lo SAI tra questi Paesi[3] e il Regno Unito.

Per la Svizzera vi saranno in realtà due sole vie per lo SAI: il MCAA dell'OCSE e il FATCA. Le informazioni da trasmettere saranno così identiche per tutti gli Stati, salvo che per gli Stati Uniti d'America (di seguito USA). Inoltre, ritenuto che gli USA applicano una tassazione in base alla cittadinanza, mentre il sistema OCSE è basato sulla residenza, entrambi i sistemi potrebbero trovare applicazione. Una banca potrebbe così essere costretta a trasmettere i dati di un cittadino statunitense residente nell'UE sia sulla base del FATCA sia sulla base dell'accordo sullo SAI con l'UE[4].

3. I dati oggetto di scambio ai sensi del (M)CAA e procedure di verifica

Contrariamente al FATCA, che prevede la trasmissione delle informazioni fiscali direttamente all'IRS[5], nello SAI le FI trasmetteranno le informazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC). Sarà poi quest'ultima a trasmettere quanto ricevuto ai suoi omologhi esteri. In attesa delle circolari dell'AFC sull'implementazione dello SAI possiamo comunque già esprimerci su quali dati saranno da trasmettere, in quale modo e come sarà verificata la corretta applicazione dello SAI.

3.1. Definizione

Ai sensi della sezione 2.2 (M)CAA[6] le informazioni oggetto di scambio sono le seguenti:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero di identificazione fiscale (di seguito NIF)[7] e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che è titolare di conto e, nel caso di un'entità che è titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, il NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona oggetto di comunicazione;
- b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

- c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
- d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
- e) nel caso di un conto di custodia:
- i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
 - ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;
- f) nel caso di un conto di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
- g) nel caso di un conto non descritto al paragrafo 2, lettera e o f, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

Riassumendo possiamo stabilire che la FI dovrà raccogliere informazioni personali e informazioni finanziarie. Le informazioni personali si limitano al nome della persona fisica o della entità, al loro indirizzo o sede, al NIF o al luogo e alla data di nascita, mentre i dati finanziari oggetto di trasmissione possono essere suddivisi in cinque macro categorie: (i) valore del conto alla fine del periodo di rendicontazione; (ii) interessi; (iii) dividendi; (iv) altri redditi; (v) vendita o riscatto di attività finanziarie.

Allorquando saranno chiamate a trasmettere questi dati finanziari le FI non dovranno prendere in considerazione i diritti fiscali esteri, ma limitarsi a trasmettere le informazioni richieste dal (M)CAA. La FI non deve eseguire dei calcoli fiscali per permettere all'autorità fiscale estera di verificare l'imponibile del suo contribuente. Pertanto, nel caso in cui l'autorità fiscale necessiti di altre informazioni finanziarie non previste nella definizione di cui sopra, la FI non dovrà trasmetterle. Questo anche qualora dette informazioni potrebbero avere un impatto fiscale secondo il diritto fiscale della giurisdizione partner a cui le informazioni saranno inoltrate. Pertanto, in caso di tesaurizzazione, di cessione di azioni a titolo gratuito o di altre operazioni che non creano un introito, non vi sarà alcuna comunicazione specifica. Anche le informazioni finanziarie dovranno essere riportate nella loro valuta originaria, e

non dovranno essere cambiate nella moneta della giurisdizione della persona oggetto di comunicazione utilizzando il tasso di cambio riconosciuto dall'autorità fiscale di quel Paese[8]. In pratica lo *standard* comune con una comunicazione unica per tutti i Paesi che partecipano allo SAI. Unica eccezione, come sopra indicato, saranno gli USA, i cui dati sono comunicati secondo il FATCA. Nello SAI non è compito della FI stabilire la qualifica fiscale del prodotto finanziario utilizzato dal suo cliente. Questa qualifica sarà invece richiesta dal cliente, che esigerà dal suo istituto bancario un *tax reporting* che gli permetta di compilare la sua dichiarazione fiscale senza difficoltà.

3.2.

L'identificazione delle persone oggetto di comunicazione

Prima di trasmettere le informazioni, la FI deve identificare la persona oggetto di comunicazione (di seguito *Reportable Person*) le cui informazioni dovranno essere trasmesse. Vi sono tre categorie di *Reportable Persons* da identificare[9]:

- nel caso in cui la controparte della FI sia una persona fisica, la FI sarà tenuta a identificarla;
- nel caso in cui la controparte della FI sia una *active Non Financial Entity* (di seguito NFE), la FI identificherà la persona giuridica;
- nel caso in cui la controparte della FI sia una *passive NFE*, la FI identificherà sia la persona giuridica che la persona che esercita il controllo sull'entità (detentore di controllo).

Per fare ciò, il CRS prevede la necessità per la FI di utilizzare le informazioni raccolte in ambito *Know your customer* (di seguito KYC)/*Anti-Money Laundering* (di seguito AML). Tuttavia, occorre preliminarmente osservare come le norme sullo SAI non sono state coordinate con quelle della Legge federale sul riciclaggio di denaro (di seguito LRD) e della nuova Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (di seguito CDB 16). In primo luogo vi è una distorsione tra le informazioni richieste dalla CDB 16 e quelle richieste dallo SAI nell'identificazione del cliente. Se paragoniamo l'articolo 7 CDB 16 con la sezione 2.2 (M)CAA osserviamo che lo SAI richiede quale informazione aggiuntiva il NIF e il luogo di nascita per le persone fisiche (laddove quest'ultimo non sarebbe obbligatorio ritenuto che la Svizzera non prevede quale requisito legale la sua identificazione[10]). Il CRS al contrario non prevede l'identificazione della nazionalità del titolare del conto, ritenuto che questo criterio non ha un impatto nella determinazione dell'assoggettamento fiscale, se non per gli USA, alla quale tuttavia si applica il FATCA.

Un'ulteriore divergenza tra lo SAI e le procedure AML risiede nell'identificazione del detentore di controllo. Benché la nozione sia identica in entrambe le norme[11], contrariamente allo SAI, la LRD prevede l'obbligo di identificare il detentore di controllo per le persone giuridiche attive sul piano operativo (ovvero di regola le *active NFE*), mentre per le società di sede (di regola le *passive NFE*) rimane in vigore l'obbligo di identificare l'avente diritto economico. La differenza tra i due concetti è importante, laddove la nozione di avente diritto economico, contrariamente a quella di detentore di controllo, non prevede un limite del 25% e obbliga gli intermediari finanziari[12] ad accertare tutti gli aventi diritto economici dell'entità.

Siamo pertanto confrontati alla seguente situazione:

	Accertamento LRD	Accertamento SAI (MCAA)
Società operativa (di regola <i>active</i> NFE)	Detentore di controllo (formulario K)	Nessun obbligo
Società di sede (di regola <i>passive</i> NFE)	Avente diritto economico (formulario A)	Detentore di controllo

Ai sensi della sezione V.D.2.b CRS, per identificare il detentore di controllo delle *passive* NFE, la FI può considerare le informazioni raccolte con le procedure AML/KYC. Tuttavia, come sopra indicato, le FI svizzere non sono obbligate a identificare il detentore di controllo delle *passive* NFE, ma l'avente diritto economico. Ritenuto che la nozione di avente diritto economico è più ampia di quella di detentore di controllo, per risolvere questa incongruenza legale si propone alle FI di elaborare un formulario di identificazione che ricopra sia il ruolo di avente diritto economico sia quello di detentore di controllo, in modo che il cliente sia obbligato a sottoscrivere un solo formulario.

La FI avrà un anno di tempo a partire dall'applicazione dello SAI con uno Stato partner per identificare le *Reportable Persons* per i conti preesistenti di persone fisiche con averi superiori a un milione di franchi e due anni per i conti preesistenti di persone fisiche con averi inferiori a un milione di franchi e di entità[13].

3.3. La verifica dei conti preesistenti

La verifica delle relazioni preesistenti ha luogo secondo il seguente schema[14]:

Tabella 1: Schema per la verifica dei clienti preesistenti (relazioni persone fisiche ed entità)

Verifica clienti preesistenti		
Relazioni persone fisiche		Relazioni entità
<u>Conto di importo non rilevante</u> (<USD 1m)	<u>Conto di importo rilevante</u> (>USD 1m)	1. Limite USD 250'000 2. Sede dell'entità 3. Verifica se l'entità è una passive NFE (tramite autocertificazione) 4. Accertamento detentore di controllo se entità è una passive NFE (tramite informazioni AML/KYC) 5. Accertamento della residenza dei detentori di controllo (tramite autocertificazione)
1. Residence Adress Test 2. Electronic Record Search (in assenza del punto 1) - residenza - indirizzo - numero telefonico - ordine permanente - procure - fermo posta	1. Electronic Record Search 2. Paper Record Search (se richiesto) 3. Relationship Manager Inquiry	

3.3.1.

Conto di importo non rilevante persone fisiche

- 1) In primo luogo la FI potrà verificare se nei documenti a sua disposizione sussiste una prova documentale che attesti l'indirizzo di residenza della *Reportable Person* (*Residence Adress Test*). In caso di risposta affermativa la verifica è da reputarsi conclusa. Per prova documentale è inteso un certificato di residenza o un documento di identità[15]. Le FI svizzere devono già oggi richiedere un documento di legittimazione all'apertura della relazione. In futuro occorrerà assicurarsi che tale documento contenga anche l'indirizzo di residenza del cliente, onde evitare di dover eseguire una ricerca negli archivi elettronici. Per le FI svizzere il formulario A, che è considerato un documento secondo il diritto svizzero, sarà assimilabile a una prova documentale ai sensi dello SAI in considerazione della qualifica di cui all'articolo 11 capoverso 5 LSAI. In considerazione dell'utilità del formulario A in ambito di SAI si ritiene utile non applicare l'eccezione di cui all'articolo 29 CDB 16 relativo all'esonero, ma con attestazione, dall'obbligo di accertamento dell'avente diritto economico.
- 2) Qualora la FI non sia in possesso di una prova documentale che contenga l'indirizzo di residenza del cliente sarà necessario effettuare una ricerca negli archivi elettronici alla ricerca degli indizi sopra elencati (*Electronic Record Search*). In presenza di un indizio la FI dovrà considerare il titolare della relazione come una *Reportable Person* a meno che essa possa revocare questo indizio secondo le procedure previste nel CRS.

3.3.2.

Conto di importo rilevante persone fisiche

- 1) Contrariamente al conto di importo non rilevante, per i conti di importo rilevante non è possibile non svolgere una ricerca negli archivi elettronici (*Electronic Record Search*), che dovrà pertanto essere sempre eseguita. Qualora l'archivio elettronico non dovesse prevedere appositi campi per le

informazioni richieste dal CRS (residenza, indirizzo postale, numero di telefono, identificazione di ordini di bonifico permanenti a favore di altri conti, indirizzo di fermo posta e procure), allora sarà necessario procedere anche ad una ricerca negli archivi cartacei. Onde evitare questa onerosa ricerca è dunque indispensabile che il sistema informatico della banca preveda l'accertamento degli elementi di cui sopra. Non è invece richiesto che gli elementi siano effettivamente accertati. Qualora la FI non sia in possesso dell'informazione dovrà tuttavia indicarlo nel sistema.

- 2) Qualora il sistema informatico della FI non sia in grado di adempiere ai requisiti di cui sopra, la FI dovrà eseguire una ricerca negli archivi cartacei (*Paper Record Search*), cercando nei suoi documenti, in particolare i documenti di apertura, le informazioni ottenute in ambito LRD, i documenti di legittimazione, le procure e gli ordini permanenti, informazioni che permettano di accertare la residenza del cliente e determinare se lo stesso è una *Reportable Person* identificando la sede della stessa.
- 3) In ogni caso, dunque anche in assenza di una *Paper Record Search*, per i conti di importo rilevante il CRS richiede l'esecuzione di una verifica sulla conoscenza effettiva del gestore del cliente (*Relationship Manager Inquiry*). La FI dovrà richiedere al gestore di confermare se il cliente è una *Reportable Person* e, in presenza di una dichiarazione positiva, trattare il cliente come tale.

3.3.3.

Entità

- 1) Il CRS prevede un esonero dalla verifica nel caso in cui il valore aggregato del conto di un'entità non superi 250'000 dollari al 31 dicembre. Vi sono state delle critiche a questa regola, che è stata vista come una via per eludere lo SAI[16]. Questo non sarà tuttavia il caso per diversi motivi. Il primo è che i costi di costituzione e di mantenimento di un'entità sono sicuramente maggiori rispetto alle imposte dovute sui ricavi ottenuti dalla gestione di un patrimonio inferiore a 250'000 dollari. Il secondo è che dobbiamo rammentare che le entità costituite unicamente per la detenzione di averi finanziari (*passive NFE*) sono considerate delle FI in presenza di una gestione professionale del patrimonio[17]. In questo caso il limite di 250'000 dollari non si applica. Inoltre il limite di 250'000 dollari si applica solo per i conti preesistenti, non invece per le nuove relazioni. Infine, le FI che intendono

applicare il limite dovranno assicurarsi che alla fine di ogni anno lo stesso non superi 250'000 dollari. Onde evitare di incorrere in rischi operativi in caso di mancato controllo del sorpasso di questo limite si ritiene che le FI, come successo per il FATCA, non faranno uso di questa eccezione e verificheranno in una volta sola tutti i conti preesistenti intestati ad entità, indipendentemente dal valore degli averi depositati[18].

- 2) In primo luogo la FI dovrà identificare se l'entità stessa è una *Reportable Person*. Questo è il caso se l'entità ha il luogo di costituzione o organizzazione o un indirizzo in una giurisdizione con cui viene applicato lo SAI.
- 3) In secondo luogo la FI dovrà accertarsi se l'entità è una *passive NFE*[19]. Per fare ciò la FI deve acquisire un'autocertificazione dell'entità, a meno che dalle informazioni in suo possesso non sia ragionevolmente chiaro che l'entità è una *active NFE* o un FI di un Paese che partecipa allo SAI.
- 4) Se l'entità è una *passive NFE*, la FI dovrà accertare il detentore di controllo dell'entità (cfr. capitolo 3.2.).
- 5) Infine, la FI dovrà verificare se il detentore di controllo è una *Reportable Person*, ovvero se ha la residenza in una giurisdizione che applica lo SAI. Questo controllo può essere svolto utilizzando le informazioni raccolte in ambito AML/KYC per i conti inferiori a un milione di dollari e tramite un'autocertificazione per i conti con saldo superiore. Rammentiamo tuttavia che la FI potrà utilizzare la procedura per i conti di importo rilevante (in questo caso l'autocertificazione) anche per le relazioni di importi non rilevanti[20]. La FI svizzera pertanto, utilizzando un formulario per la certificazione del detentore di controllo/avente diritto economico (cfr. capitolo 3.2.) può disporre di un unico elemento per l'identificazione della *Reportable Person*.

Per ulteriormente semplificare la procedura, la normativa svizzera prevede che la FI svizzera possa applicare le procedure di verifica relative ai nuovi conti anche a determinati o a tutti i conti preesistenti[21].

3.4.

La verifica dei nuovi conti

La verifica delle nuove relazioni ha luogo secondo il seguente schema[22]:

Tabella 2: Schema per la verifica dei nuovi clienti (relazioni persone fisiche ed entità)

Verifica nuovi clienti	
Relazioni persone fisiche	Relazioni entità
1. Autocertificazione	1. Autocertificazione
2. Controllo di plausibilità	2. Controllo di plausibilità
3. Controllo cambio di circostanze	3. Verifica se l'entità è una <i>passive NFE</i> (tramite autocertificazione)
	4. Accertamento detentore di controllo se entità è una <i>passive NFE</i> (tramite informazioni AML/KYC)
	5. Accertamento della residenza dei detentori di controllo (tramite autocertificazione)

Le procedure di identificazione delle nuove relazioni si fondano principalmente sull'autocertificazione che la FI è tenuta a richiedere al suo cliente. Mediante questa autocertificazione la FI deve, da una parte determinare la residenza fiscale del cliente, dall'altra ottenere le informazioni personali richieste dalla sezione 2.2 (M)CAA. In considerazione del fatto che oltre a queste informazioni la FI dovrà richiedere quelle richieste dalla CDB 16 (o da una normativa equivalente) e dal FATCA, si ritiene opportuno per le FI creare un'unica autocertificazione che ricopra tutte e tre gli atti normativi citati. La FI dovrà inoltre eseguire una valutazione sulla plausibilità dell'autocertificazione fornita sulla base delle informazioni KYC da essa raccolta. Ad esempio se il titolare di una relazione di una FI svizzera dichiara di essere residente in una giurisdizione oltreoceano, ma consegna in seguito alla banca un numero di telefono di un Paese europeo per essere contattato e si presenta ogni mese in banca, la FI dovrà dubitare dell'autocertificazione ricevuta. Inoltre, se la FI ha motivi per ritenere che l'autocertificazione non è più attuale in seguito a un cambiamento delle circostanze, la FI dovrà richiedere al suo cliente una nuova autocertificazione.



3.5.

Le norme di agevolazione

Sia il CRS che la LSAI prevedono delle agevolazioni nell'adempimento degli obblighi di verifica delle *Reportable Persons*. Oltre a poter esternalizzare questo dovere, pur restando responsabili, sono previste le seguenti facilitazioni^[23]:

- la possibilità di applicare le procedure di verifica relative ai conti di importo rilevanti a determinati o a tutti i conti di importo non rilevante. Sebbene questa regola riduca il numero di procedure da attuare, si ritiene poco pragmatico utilizzare una procedura più complessa (quella per i conti di importo rilevante) al posto di una più snella (quella per i conti di importo non rilevante);
- la possibilità di applicare le procedure di verifica relative ai nuovi conti anche a determinati o a tutti i conti preesistenti. Questa facilitazione ha il vantaggio di sollevare le FI dalla lunga ed elaborata ricerca di indizi prevista nelle procedure di verifica, ma richiede la presa di contatto con tutti i clienti dell'istituto per la sottoscrizione dell'autocertificazione. Si tratta di una facilitazione che può sicuramente essere presa in considerazione per le FI con un numero limitato di clientela o quelli che iniziano da subito ad applicarla. Inoltre, il fatto che questa facilitazione può essere richiesta

anche solo per una parte della clientela preesistente, può consistere in un buon metodo per evitare l'esecuzione dell'onerosa *Paper Record Search*;

- la possibilità di rinunciare all'identificazione e alla comunicazione dei conti di enti preesistenti con valore aggregato antecedente all'applicazione dello SAI (dunque per l'UE il 31 dicembre 2016) inferiore a 250'000 dollari. Come sopra indicato, l'esperienza avuta con il FATCA ci insegna che le FI non intendono applicare questa eccezione, a seguito dell'obbligo di monitoraggio richiesto per assicurarsi che se la relazione superi questo importo gli obblighi di verifica e comunicazione vengano debitamente effettuati;
- la possibilità di applicare la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza o la procedura di ricerca elettronica (*Electronic Record Search*) a tutti o determinati conti preesistenti. Questa facilitazione permette a un intermediario di scegliere una sola procedura di verifica identica sia per i conti rilevanti che per i conti non rilevanti;
- la possibilità di utilizzare degli *standard* internazionali di classificazione delle attività industriali (per esempio *International Standard Industrial Classification*) per l'identificazione dello *status* delle entità preesistenti. In questo modo si possono facilmente identificare le entità qualificabili come *active NFE*;
- la possibilità di optare per il "*wider approach*" di cui all'allegato 5 del CRS, ovvero identificare in una volta sola tutti i conti detenuti da clienti esteri, anche qualora la loro giurisdizione di residenza non ha ancora sottoscritto la dichiarazione per lo SAI con la Svizzera, trattando come conti nuovi tutti i conti aperti dopo l'entrata in vigore della LSAI. Si tratta di un approccio raccomandabile a tutte le FI, onde evitare l'esecuzione di procedure di verifica sulla clientela con l'ampliamento dello SAI a nuovi Paesi nel corso degli anni.

3.6.

Le modalità di trasmissione dei dati

I dati raccolti dalle FI dovranno essere trasmessi all'AFC in formato elettronico (articoli 22 capoverso 3 e 24 LSAI). L'allegato 3 al CRS prevede la trasmissione dei dati tra autorità fiscali in formato "xls", si può pertanto presumere che pure l'AFC richiederà la trasmissione dei dati in questo formato, come previsto dallo stesso CRS. Contrariamente al FATCA, che non prevede un obbligo di trasmissione dei dati in assenza di dati da comunicare, lo SAI stabilisce un obbligo di annuncio anche nel caso in cui non ci sono persone soggette alla trasmissione dei dati (fatto questo che comunque non dovrebbe sussistere per le FI svizzere).

3.7.

Le verifiche

L'AFC sarà anche responsabile della verifica della corretta applicazione dello SAI (articolo 28 LSAI). Essa potrà effettuare delle vere e proprie ispezioni. In caso di infrazione alla LSAI, l'AFC redigerà un rapporto di revisione che sottoporrà alle FI per una presa di posizione. Qualora le parti non dovessero trovare un accordo sulla corretta applicazione della LSAI, l'AFC pronuncerà una decisione formale. La LSAI prevede pertanto un approccio collaborativo da parte dell'AFC. Le parti dovranno in primo luogo discutere tra di loro per trovare una soluzione

alla corretta implementazione dello SAI e solo in mancanza di un accordo l'AFC rilascerà una decisione formale.

4.

Conclusione

Lo SAI non può essere limitato a una mera questione fiscale, informatica o di diligenza. Sono diversi i settori che esso ingloba. Lo SAI è a tutti gli effetti un nuovo processo che include diversi ambiti dell'attività bancaria, assicurativa o fiduciaria. Le procedure di implementazione dello SAI sono complesse e richiedono una sinergia con quelle già esistenti in ambito FATCA e LRD. Le FI dovranno inoltre valutare attentamente se vi siano delle agevolazioni che ha senso adottare e quali invece meno. A causa dei tempi ristretti della procedura, al fine di evitare l'esclusione di talune possibili sinergie e, *de facto*, possibili risparmi dei costi, è auspicabile avviare sin da subito un processo di implementazione dello SAI.

Elenco delle fonti fotografiche:

<http://wbn.co.nz/wp-content/uploads/2015/10/tax.jpg> [20.04.2016]

[1] Schlichting Lars, Scambio automatico di informazioni: NFE or FI, that is the question!, NF 12/2015, pagine 12-14 (cit. NFE or FI).

[2] Schlichting Lars, Scambio automatico di informazioni: ma siamo proprio sicuri che in Svizzera si applicherà dal 2018?, NF 3/2016, pagine 10-13 (cit. SAI dal 2018?).

[3] Jersey, Guernsey, Isola di Man, Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Turks and Caicos Islands, Gibilterra e Montserrat.

[4] Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva n. 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

[5] Questo fino a quando la Svizzera non modificherà l'accordo sottoscritto con gli USA per semplificare il FATCA da un Modello II a un Modello I; a quel punto anche i dati fiscali per l'autorità statunitense saranno trasmessi per il tramite dell'AFC.

[6] La lista delle informazioni da trasmettere del CAA è identica a quella del Modello OCSE.

[7] Il NIF per i soggetti fiscali svizzeri sono il numero AVS e il numero d'identificazione delle imprese secondo la Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese IDI (articolo 2 capoverso 1 lettere f e g della Legge federale sullo scambio automatico di informazioni [di seguito LSAI]). La FI svizzera dovrà richiedere al suo cliente il rispettivo NIF. Per permettere alle varie FI

nel mondo di identificare correttamente il NIF del loro cliente, l'OCSE ha pubblicato una lista dei NIF applicabili nei vari Paesi, che adotteranno lo scambio automatico, sul sito: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers> [20.04.2016].

[8] Il *Common Reporting Standard* (di seguito CRS), alla sezione I.B prevede l'identificazione della moneta di riferimento della transazione, ma non della moneta della giurisdizione in cui l'informazione sarà trasmessa. L'articolo 12 capoverso 4 LSAI precisa che la moneta di riferimento è il franco svizzero o il dollaro americano.

[9] Rammentiamo che se la controparte della FI è a sua volta una FI non è necessario alcuna comunicazione (CRS, sezione VIII.D.2.vi).

[10] CRS, sezione I.E.

[11] Ai sensi dell'articolo 2a capoverso 3 LRD sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente, da sole o d'intesa con terzi, con almeno il 25% del capitale o dei voti o la controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre accertare l'identità del membro superiore dell'organo direttivo. Il commento alla sezione VIII del MCAA, n. 133 definisce il detentore di controllo come segue: "A *control ownership interest* depends on the ownership structure of the legal person and is usually

identified on the basis of a threshold applying a risk-based approach (e.g. any person[s] owning more than a certain percentage of the legal person, such as 25%). Where no natural person(s) exercises control through ownership interests, the Controlling Person(s) of the Entity will be the natural person(s) who exercises control of the Entity through other means. Where no natural person(s) is identified as exercising control of the Entity, the Controlling Person(s) of the Entity will be the natural person(s) who holds the position of senior managing official".

[12] Intermediari finanziari ai sensi della LRD, non FI ai sensi della LSAI.

[13] Articolo 11 LSAI.

[14] Al 28 febbraio 2016 si tratta di tutti gli Stati membri dell'UE, oltre Norvegia, Australia, Canada, Giappone, Corea del Sud, Islanda, Jersey, Guernsey e Isola di Man.

[15] CRS, sezione VIII.E.6.

[16] Corriere del Ticino, 19 febbraio 2016, pagina 29.

[17] Cfr. Schlichting Lars, SAI dal 2018?, pagine 10-13.

[18] Vedi anche articolo 9 capoverso 1 lettera d LSAI.

[19] Per una definizione di *passive NFE*, cfr. Schlichting Lars, NFE or FI, pagine 12-14.

[20] Articolo 9 capoverso 1 lettera b LSAI.

[21] Articolo 9 capoverso 1 lettera c LSAI.

[22] CRS, sezioni IV e V.

[23] Articolo 9 LSAI.

[24] CRS, Sezione VIII.C.17.